

**CIRCOLARE MONOGRAFICA****ANTIRICICLAGGIO**

# Le verifiche antiriciclaggio della Guardia di finanza negli studi professionali

Le procedure operative presso il professionista per prevenire e contrastare il riciclaggio  
di Armando Urbano | 7 DICEMBRE 2021

*Le verifiche antiriciclaggio nei confronti dei professionisti sono effettuate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, per controllare l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e per accertare e contestare le violazioni degli obblighi riscontrate nell'esercizio dei poteri di controllo e per comunicarle successivamente all'autorità di vigilanza di settore, al fine dell'irrogazione delle sanzioni.*

*Il professionista dovrà dimostrare di avere adempiuto correttamente, a quanto previsto dalla normativa, mediante l'esibizione della documentazione richiesta, per evitare di incorrere nella comminazione di pesanti sanzioni.*

## I controlli della Guardia di finanza

L'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sancisce che il **Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza** esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore.

Tra questi soggetti rientrano i seguenti **professionisti**:

- notai;
- avvocati;
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori contabili;
- consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, come, ad esempio, i Centri elaborazione dati e le società di servizi che si occupano di contabilità e dichiarazioni fiscali, i Centri di assistenza fiscale, i tributaristi e tutti i soggetti che, oltre ai professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi, professionalmente trattano le materie contabili e fiscali.

La Guardia di finanza, sempre in virtù di quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 può:

- effettuare **ispezioni e controlli** nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio;
- **acquisire**, anche attraverso le ispezioni e i controlli, **dati e informazioni** presso i soggetti obbligati;
- **svolgere gli approfondimenti investigativi** delle informazioni ricevute dalle varie autorità in tema di cooperazione internazionale e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF.



## Attenzione

I **dati e le informazioni acquisiti** nell'ambito delle attività di verifica e controllo antiriciclaggio sono **utilizzabili** dalla Guardia di finanza **ai fini fiscali**.

La Guardia di finanza ha il compito, durante le verifiche negli studi professionali, di **controllare l'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio** e di accertare e **contestare le violazioni** degli obblighi riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, per **comunicarle all'autorità di vigilanza** di settore, al fine dell'irrogazione delle sanzioni.

Nella circolare 19 marzo 2012, n. 83607, predisposta dal Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni – Ufficio Tutela economia e sicurezza, dal titolo "*Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*", nel Volume I, Parte II: "*Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative*", è disciplinata l'**attività ispettiva antiriciclaggio**.

I controlli, secondo la circolare, devono essere effettuati mediante l'esecuzione di una **serie ordinata di riscontri**, aventi l'**obiettivo** di:

- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, contestare le violazioni amministrative e/o penali configurabili;
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo;
- prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

L'attività ispettiva antiriciclaggio, sotto il profilo procedurale, utilizza la **stessa metodologia delle verifiche fiscali**, in quanto vengono utilizzati i medesimi poteri di polizia economica e finanziaria (la Guardia di finanza ha le medesime potestà di accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi); inoltre, durante le verifiche antiriciclaggio, possono essere utilizzati anche i **poteri di polizia valutaria**, di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, e di **accesso all'archivio dei rapporti finanziari**.

In base alla tipologia di verifica che deve essere condotta, la circolare individua i seguenti **moduli ispettivi**:

- **ispezione antiriciclaggio**, che si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007;
- **controllo antiriciclaggio**, che fa riferimento a ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

Questo modulo ispettivo viene **utilizzato per**:

- procedere alla **contestazione di una o più violazioni** amministrative, previste dagli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito, per esempio, di una o più segnalazioni di operazioni sospette, effettuate su un cliente del professionista o sul professionista stesso da altri soggetti obbligati, oppure in virtù di mancata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte del professionista sottoposto a controllo, delle infrazioni per l'utilizzo del contante sopra soglia, o ancora sulla base di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo;
- **verificare** il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'**osservanza di presidi antiriciclaggio**, come, ad esempio, la verifica della corretta istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio della clientela dello studio;
- **approfondire** un numero molto limitato e mirato di **transazioni/operazioni finanziarie**, ovvero **rapporti continuativi/prestazioni professionali** instaurati dal soggetto sottoposto a controllo con la clientela, oppure mirato alla verifica del rispetto degli obblighi sull'adeguata verifica della clientela, o alla sussistenza o meno dell'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette o la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, relativa alle operazioni di denaro in contante e di titoli al

portatore, in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è superiore alla soglia fissata dalla normativa.

L'**ispezione** o il controllo antiriciclaggio viene condotta seguendo il seguente **schema**:

- accesso presso la sede del professionista;
- ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compresi quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi previsti dalla normativa;
- rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.



### **Attenzione**

Nei casi più complessi, i militari possono procedere all'esecuzione di **controlli incrociati**, ovvero attivare le **indagini finanziarie** sul professionista sottoposto a controllo.

## **L'accesso della Guardia di finanza**

All'atto dell'intervento, la pattuglia operante sarà munita del **foglio di servizio**, che dovrà essere **esibito al professionista** ispezionato, o al soggetto da quest'ultimo delegato.

Nel foglio di servizio **sono indicati**:

- luogo, data, grado e nominativo dei militari operanti;
- i dati identificativi del soggetto da ispezionare;
- l'**ordine circostanziato dell'operazione** di servizio da eseguire, **indicando**:
  - la tipologia di attività ispettiva (ispezione/controllo antiriciclaggio) e i riferimenti normativi sulla base dei quali la stessa è intrapresa;
  - la delega del Nucleo speciale polizia valutaria, qualora svolta dal Nucleo di polizia tributaria;
  - l'oggetto dell'ispezione e il periodo temporale da sottoporre a controllo (le annualità da sottoporre a verifica, incluso il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data dell'accesso presso lo studio del professionista verificato).

Tuttavia, può essere autorizzato l'**ampliamento dell'arco temporale** oggetto inizialmente di controllo nei seguenti casi:

- **prima dell'avvio dell'attività ispettiva**, allorquando vengano acquisite risultanze investigative e, comunque, elementi informativi tali da fare ritenere proficuo e opportuno verificare un periodo temporale più ampio rispetto a quello "ordinario";
- **durante lo svolgimento dell'ispezione**, qualora nel corso degli accertamenti dovessero emergere profili di criticità, fenomenologie illecite ovvero violazioni amministrative/penali, di cui risulti probabile la sussistenza anche in precedenti annualità.

Un percorso ispettivo "completo" prevede l'esecuzione di controlli preliminari e di merito, in cui:

- i **controlli preliminari**, avendo una funzione meramente propedeutica, rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte le informazioni idonee a soddisfare le fondamentali **esigenze conoscitive del soggetto ispezionato**:
  - identificazione del professionista;
  - identificazione del personale dipendente, dei collaboratori e dei soggetti presenti all'interno dello studio professionale;

- identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, ove nominato;
- verifica del sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- gli **accertamenti di merito**, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di *step* di controllo, finalizzati a **verificare il rispetto degli obblighi** previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di:
  - esame documentale, teso ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio:
    - istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio;
    - adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo;
    - registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
    - esistenza dell'autovalutazione del rischio dello studio professionale;
    - istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, esistenza di normativa e manualistica interna;
    - adozione da parte del professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
      - accertamento di mancata o tardiva segnalazione delle operazioni sospette;
      - accertamento di mancata o tardiva comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze;
      - verifica dei doveri di informazione del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, ove presenti.

Nell'ambito dell'**esame documentale**, i militari, in base ai periodi sottoposti a verifica, richiederanno:

- la stampa dell'anagrafica dei clienti dello studio;
- il partitario clienti dello studio;
- la stampa dei registri IVA vendite e acquisti dei periodi sottoposti a verifica;
- le fatture emesse e di acquisto dei periodi sottoposti a verifica.

Successivamente, procederanno con la **selezione del campione dei fascicoli antiriciclaggio da sottoporre a verifica**.

Il numero dei fascicoli da controllare varierà in base alla tipologia di clientela dello studio e alle prestazioni professionali rese dal professionista.

Sui fascicoli selezionati verranno effettuati i **riscontri documentali** per:

- verificare la corretta compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni del cliente;
- verificare la validità dei documenti d'identità, (del cliente, eventuale esecutore, titolare/i effettivo/i), nonché l'aggiornamento degli stessi alla loro scadenza, presenti nel fascicolo antiriciclaggio;
- controllare la correttezza della modalità di adeguata verifica attribuita al cliente (semplificata, ordinaria o rafforzata);
- verificare la correttezza dei documenti nel caso di esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica;
- verificare la presenza nel fascicolo degli altri documenti richiesti dalla normativa;
- verificare il controllo costante dei fascicoli;
- riscontrare la modalità e la correttezza con cui lo studio effettua la conservazione dei dati, documenti e informazioni;
- verificare l'obbligo di formazione del professionista, del personale dipendente e dei collaboratori.

La **verifica prosegue** con:

- il riscontro della presenza di operazioni sospette;
- il controllo della corretta segnalazione di operazioni sospette;
- la verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette;
- la verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette;
- il riscontro della presenza di infrazioni nell'utilizzo del denaro contante;
- il controllo della corretta comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante al MEF (alla Ragioneria territoriale dello Stato, competente per territorio);
- la verifica delle ipotesi di omessa comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante;
- la rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative (con indicazione del rilievo mosso, della norma violata e della norma sanzionatoria);
- la trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.



### Attenzione

La **durata dell'ispezione o del controllo antiriciclaggio** non ha una tempistica predefinita e potrà variare in ragione della tipologia di professionista ispezionato, della natura dei controlli da svolgere, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.

Il **controllo antiriciclaggio sarà di breve durata, rispetto all'ispezione**, in quanto l'attività dei militari è mirata al riscontro di uno o più atti di gestione.

## Il verbale della Guardia di finanza

Le risultanze delle attività di controllo saranno cristallizzate nel **verbale giornaliero di ispezione**, ove saranno compendiate in modo sintetico, ma completo le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo adottate; verranno, altresì, documentate le **richieste** rivolte al soggetto ispezionato, a chi lo rappresenta e le **risposte** ricevute, oltre che le **osservazioni, le richieste e le considerazioni spontaneamente rilasciate dal professionista** ispezionato. Il verbale è redatto in **triplice copia**, sia per le ispezioni/controlli svolti presso la sede del professionista, che per quelle condotte presso l'ufficio dei militari operanti, e deve essere **siglato in ogni foglio e sottoscritto** in calce all'ultimo foglio dai militari verbalizzanti e dal professionista controllato o da chi lo rappresenta, in forza di apposita delega.

Una **copia del verbale deve essere consegnata al professionista**, anche in caso di rifiuto di sottoscrivere l'atto, mentre le altre due copie verranno custodite, prima della conclusione dell'ispezione/controllo e del loro conseguente inserimento nel fascicolo di schedario, dal Capo Pattuglia, che dovrà quotidianamente portarlo in visione al Direttore dell'ispezione, che provvederà a siglarlo in calce ad ogni foglio, annotandovi eventuali osservazioni e direttive.

Al termine dell'ispezione/controllo, si redige il **verbale di constatazione finale**, in cui verranno documentate sinteticamente le attività svolte dal giorno dell'accesso fino all'ultimo giorno di ispezione.



### Attenzione

In caso di **controllo con esito irregolare**, si compileranno **separati verbali** di contestazione o di constatazione, a seconda delle irregolarità riscontrate.

In particolare, per le **violazioni amministrative antiriciclaggio** deve essere redatto un **atto di contestazione** della relativa infrazione, ai fini della successiva trasmissione del verbale al Ministero dell'economia e delle finanze, competente per la fase istruttoria e l'irrogazione della sanzione.

Per le ipotesi di **violazioni penali**, i militari operanti ottemperano alle proprie funzioni di polizia giudiziaria e comunicheranno la notizia di reato alla competente autorità giudiziaria.

## La difesa del professionista

Il professionista, una volta ricevuta la notifica del verbale, ha la possibilità di presentare **scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni**, per ottenere l'annullamento totale o parziale in autotutela.

Inoltre, potrà richiedere un'**audizione formale**, per esporre le proprie ragioni e motivazioni.

In subordine, potrà essere presentata una **richiesta di riduzione delle sanzioni** o, in alternativa, l'applicazione della sanzione in misura ridotta.



### Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9;
- Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni – Ufficio tutela economia e sicurezza, circolare 19 marzo 2012, n. 83607, "*Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*".